

blici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di reversibilità di cui già godevano.

I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dell'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data.

Art. 274.

(Procedimenti amministrativi in corso)

Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è investito.

Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.

I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data suddetta.

Art. 275.

(Regolamento)

Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RUMOR

TABELLA N. 1

PERCENTUALI DI AUMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEGLI UFFICIALI CESSATI DAL SERVIZIO PERMANENTE

A. Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria

Limite di età 45 anni: 2,80 % della base pensionabile

»	46	»	2,60 %	»
»	47	»	2,40 %	»
»	48	»	2,25 %	»
»	49	»	2,15 %	»
»	50	»	2,00 %	»
»	51	»	1,90 %	»

B. Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria

Limite di età 45 anni: 7,20 % della base pensionabile

»	46	»	6,00 %	»
»	47	»	5,15 %	»
»	48	»	4,50 %	»
»	49	»	4,00 %	»
»	50	»	3,60 %	»
»	51	»	3,30 %	»
»	52	»	3,00 %	»
»	53	»	2,80 %	»
»	54	»	2,60 %	»
»	55	»	2,40 %	»
»	56	»	2,25 %	»
»	57	»	2,15 %	»
»	58	»	2,00 %	»
»	59	»	1,90 %	»

TABELLA N. 2

PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

1. Caporali e soldati dell'Esercito

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporal maggiore e caporale .	164.300	2.806	206.400
Soldato	140.800	2.806	182.900

2. Sottocapi e comuni della Marina e avieri dell'Aeronautica

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sottocapo del C.E.M.M., primo aviere e aviere scelto	164.300	3.508	206.400
Comune di 1°, 2° e 3° classe del C.E.M.M., aviere	140.800	3.508	182.900

3. Allievi carabinieri, allievi guardie di finanza, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia delle carceri e allievi guardie forestali

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 30 anni di servizio utile
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	154.800	4.240	197.200